

LA NORMATIVA TECNICA APPLICABILE ALLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO:

1. D.M. 19.08.1996,
2. D.M. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 per gli impianti di riscaldamento e cucine (per potenza superiore a 35 KW),
3. D.M. 13.07.2011 per i gruppi elettrogeni,
4. D.M. 18.03.1996 per gli impianti sportivi,
5. D.M. 20.12.2012 per gli impianti antincendio di protezione attiva,
6. D.M. 14.05.2004 per i depositi fissi di G.P.L.,
7. Circ. 74/56 i depositi ed impianti con bombole di G.P.L.,
8. Norme UNI e CEI specifiche,
9. Chiarimenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli affari della Polizia Amministrativa e Sociale, prot. n. 557/PASU003524/13500.A del 21.02.2013 e prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013,
10. Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 Disposizioni (*del D.Lgs. 81/2008 - ndr*) che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

VIGILANZA ANTINCENDIO

L'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di Vigilanza Antincendio, ai sensi della Legge n. 966/1965 e art. 18 del D.Lgs. n. 139/2006, oltre quando prescritto dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, sussiste anche nei casi elencati dall'allegato al D.M. 22.02.1996, n. 261, ovvero:

- a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
- b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
- c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
- d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- e) impianti attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
- g) locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
- h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, Ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, su segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel paragrafo precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione va fatta attraverso accertamento mediante sopralluogo da parte della Commissione.

Il servizio è reso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio a titolo oneroso in conformità a quanto previsto all'art. 18 del D.Lgs. n. 139/2006.

PERSONALE ADDETTO ANTINCENDIO

Il punto 18.3 del Titolo XVIII del D.M. 19.08.1996 prevede che il titolare dell'attività di Pubblico Spettacolo individui alcuni addetti, sempre presenti, che in caso di incendio od altro pericolo possano mettere in atto le procedure di sicurezza previste dal piano di sicurezza antincendio o di emergenza.

Ai sensi dell'art. 18, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve:

"designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Il personale individuato come addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio deve essere in possesso di attestato di partecipazione ad un corso specifico per attività a rischio medio (allegato IX al D.M. 10.03.1998).

In caso di attività di pubblico spettacolo con un numero di persone superiore a 100, gli addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 609/1996 a seguito di esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (allegato X al D.M. 10.03.1998).

L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee (OT) realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, le attività di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici, le lavorazioni accessorie correlate (quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature) nonché le attività svolte durante le fasi di "spettacolo" o di "evento" sono sempre comprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (recepimento della direttiva comunitaria 89/391/CEE e successive).

Qualora le opere temporanee da realizzarsi eccedano i limiti previsti dall'articolo 3 del D.I. del 22 luglio 2014, troveranno applicazione, per le fasi di montaggio e smontaggio ed equipaggiamento, le particolari disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (recepimento della direttiva comunitaria 92/57/CEE cd "constructions"), secondo le specifiche modalità previste dal D.I. 22 luglio 2014.

LE SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

La corretta predisposizione delle misure di incolumità per le sfilate carnevalesche di carri e simili non può prescindere da quanto il Ministero dell'interno ha precisato nella circolare n. 17082/2009:

Con Circ. prot. n. 17082/114 CEI 01 – 12/2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito quanto segue:

- "- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc, i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia d' sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità in analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;*
- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);*
- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante (omissis);*
- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, "i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", così come definiti all'articolo 1, comma 1,*

lettera l), del DM. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale. Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto, ai sensi del D.M. 22.02.1996, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco."